



Dgr n.

del

pag. 1/15

ALLEGATO B

ARTICOLATO

Disegno di legge
di iniziativa

della Giunta regionale
concernente

***“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ORGANICA ED
INTEGRATA PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE
ED IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA”***

Capo I

POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Articolo 1

Finalità

1. La Regione, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38, della Costituzione e 6 dello Statuto, nonché dalla Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*), promuove e persegue una politica organica e integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali.
2. La Regione considera la famiglia come soggetto sociale non fruitore passivo delle politiche, ma attore di cambiamento e, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, tutela e riconosce l'alto valore della maternità e della paternità, sostenendo ed aiutando anche i nuclei familiari composti da un solo genitore con figli minori a carico in situazione di grave difficoltà economica, nel rispetto della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 (*Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà*).
3. Le finalità di cui ai comma 1 e 2 sono perseguite mediante politiche familiari strutturali che sostengano il benessere della famiglia e dei suoi componenti prevenendo anche le situazioni di disagio o promuovendone il superamento.
4. Le politiche familiari concorrono con le altre politiche alla crescita sociale, economica e culturale del territorio veneto attraverso il rafforzamento della coesione sociale e del capitale sociale relazionale.

Articolo 2

Principi di indirizzo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nello svolgimento della propria attività, fa riferimento ai seguenti principi:

- a) riconoscimento e valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia fondata su relazioni di reciprocità, responsabilità e solidarietà tra i generi e le generazioni;
- b) promozione e sostegno della genitorialità;
- c) riconoscimento del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale;
- d) tutela della vita in tutte le sue fasi;
- e) riconoscimento e promozione del valore sociale dell'associazionismo familiare, delle reti di famiglie e della comunità accogliente;
- f) riconoscimento e sostegno delle funzioni svolte dalla famiglia in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni nell'arco della vita e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati, rinunciando comunque a politiche di tipo meramente assistenziale.

Articolo 3*Obiettivi*

1. La Regione, al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali, promuove l'integrazione delle politiche fiscali, abitative, occupazionali, commerciali, dei trasporti e di cura anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 (*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*).

2. Per le finalità dell'articolo 1, la Regione, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione ed in osservanza del principio di sussidiarietà tra famiglia e istituzioni pubbliche nonché del diritto di libera scelta da parte della famiglia dei soggetti erogatori di prestazioni, persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere, il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti d'intervento previsti dalle politiche settoriali che incidono sul benessere familiare;
- b) agevolare la formazione di nuovi nuclei familiari offrendo le opportunità per rimuovere o ridurre gli ostacoli abitativi, economici e lavorativi;
- c) prevenire situazioni di particolare disagio ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti a separazione o divorzio;
- d) sostenere le libere e consapevoli scelte di procreazione della coppia;
- e) valorizzare il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli;
- f) tutelare la maternità e paternità potenziando l'assistenza sanitaria e sociale, realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all'interruzione di gravidanza;
- g) favorire interventi volti all'assolvimento delle responsabilità familiari, al sostegno della genitorialità e della nascita, nonché dei progetti di vita delle famiglie;
- h) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
- i) promuovere un sistema articolato di servizi e opportunità per l'infanzia al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
- l) favorire la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai mezzi di informazione e comunicazione sociale;
- m) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla relazionalità ed ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
- n) rafforzare i legami familiari e tra le famiglie, creare reti di solidarietà locali, coinvolgendo attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche territoriali, con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale;
- o) promuovere protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori in difficoltà o soli, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
- p) promuovere misure volte a coordinare i tempi delle città e dei territori ed a favorire la conciliazione tra i tempi della famiglia e i tempi di lavoro;
- q) promuovere, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità delle famiglie e dei nuclei familiari monoparentali;
- r) attuare azioni di promozione della fruizione dei servizi, dei beni culturali e del tempo libero da parte delle famiglie;
- s) attuare anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati azioni di promozione della cultura della famiglia;

- t) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;
- u) favorire e sostenere la creazione di reti di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie nonché di forme di autorganizzazione e imprenditorialità al fine di integrare i compiti familiari nella cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili;
- v) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
- z) sviluppare e favorire iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui nucleo sono presenti particolari situazioni di sofferenza di uno dei membri incrementando i rapporti intergenerazionali;
- j) promuovere la pianificazione dei servizi, degli interventi e l'attuazione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano un più agevole accesso delle famiglie ai servizi;
- k) promuovere, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l'aggiornamento di amministratori, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;
- w) sviluppare e favorire iniziative di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella Regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché la verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi promossi.

CAPO II

SISTEMA INTEGRATO DELLE POLITICHE STRUTTURALI PER LA FAMIGLIA

Articolo 4

Piano d'azione regionale per la famiglia

1. La Giunta regionale, per sostenere e promuovere sul territorio il benessere ed i progetti di vita delle famiglie e perseguire l'obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare un sistema integrato delle politiche strutturali per la famiglia, anche sulla base delle proposte delle istituzioni socio-sanitarie, degli enti locali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato-sociale, delle famiglie e dei cittadini approva un "Piano d'azione regionale per la famiglia", di seguito denominato Piano.
2. In conformità con le linee di programmazione regionale previste dalla legge regionale 29 novembre 2001 n. 35 (*Nuove norme sulla programmazione*), la Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, approva il Piano, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. Nel Piano sono indicati:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire;
 - b) le modalità, le forme di azione e le priorità da perseguire nel triennio di riferimento;
 - c) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.
4. Il Piano mantiene efficacia fino all'approvazione del successivo e, nel corso della sua validità, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, vi può apportare modificazioni ed integrazioni.
5. In sede di prima applicazione il Piano è adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

IL SISTEMA DEI SERVIZI

Articolo 5*Consultori familiari*

1. La Regione riconosce nei consultori familiari, nell'ambito delle funzioni previste dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 (*Disciplina dei consultori familiari*), servizi ad alta integrazione socio-sanitaria che in rete con gli altri servizi sanitari, sociali ed educativi, programmano attività complessive di prevenzione, educazione e promozione del benessere psico – fisico - relazionale del singolo, della coppia e della famiglia, nelle diverse fasi del ciclo di vita degli stessi, prevedendo azioni di sostegno in tutte le situazioni che possono generare difficoltà relazionali.
2. Il consultorio familiare è un servizio del distretto socio-sanitario ed afferisce all'area omogenea materno - infantile, età evolutiva e famiglia chiamata a garantire in modo integrato i livelli essenziali di assistenza (LEA). Tale collocazione risponde alla necessità di soddisfare i bisogni sempre più complessi della famiglia attraverso un servizio relazionale in costante raccordo ed integrazione con i servizi ospedalieri, i medici di medicina generale (M.M.G), i pediatri di libera scelta (P.L.S.), i servizi di età evolutiva, i servizi per le tossicodipendenze (SER.T.), i centri per le famiglie, i centri aiuto alla vita, i centri di salute mentale, l'ente locale, la scuola, le autorità giudiziarie e la comunità in genere.
3. Il consultorio familiare è tenuto, nella sua attività di programmazione ed erogazione di interventi, a costruire con la famiglia una relazione basata sulla reciprocità e la sussidiarietà, quale risorsa attiva, protagonista, sussidiaria, produttrice di relazioni e di affetti, portatrice di cambiamento, nel proprio interno e nel sistema sociale.
4. Le funzioni svolte dai consultori familiari comportano l'integrazione fra servizi territoriali ed ospedalieri, la continuità fra i diversi momenti dell'intervento, quali la prevenzione, la terapia, l'integrazione sociale e la collocazione degli interventi nell'ambito della comunità, con particolare attenzione alle reti familiari ed a quella sociale. Esse riguardano in modo particolare:
 - a) la promozione della famiglia e delle condizioni che determinano il suo benessere;
 - b) la tutela dei figli fin dal concepimento a fronte di difficoltà educative e relazionali all'interno della famiglia;
 - c) il sostegno alla maternità e alla genitorialità;
 - d) la prevenzione dell'interruzione di gravidanza;
 - e) l'educazione all'affettività e alla sessualità;
 - f) l'attivazione di interventi di consulenza e di presa in carico anche terapeutica con particolare riferimento alle situazioni di difficoltà relazionali della persona, della coppia e della famiglia;
 - g) la realizzazione di azioni finalizzate all'accompagnamento degli adolescenti e dei giovani nei percorsi di scelta di vita, pure con interventi di consulenza e di presa in carico anche in collegamento ed in rete con gli enti locali;
 - h) la realizzazione di percorsi finalizzati all'accompagnamento e al sostegno, in tutte le fasi, del processo adottivo e dell'affido familiare nelle sue diverse forme.
5. I consultori familiari di cui alla legge regionale n. 28 del 1977, nell'ambito del principio di sussidiarietà, fanno parte integrante dell'offerta distrettuale dei servizi alla famiglia.

Articolo 6

Sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia

1. La Regione nel riconoscere come fondamentale l'apporto della famiglia per lo sviluppo psichico, fisico - affettivo e relazionale della persona, favorisce un sistema integrato di servizi accreditati pubblici e privati per l'infanzia, agile, flessibile ed articolato, che consenta la conciliazione delle responsabilità familiari e professionali di entrambi i genitori.
2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene l'adozione di iniziative finalizzate a realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i nidi in famiglia, intendendo per nido in famiglia l'attività di cura di bambini fino a tre anni svolta, presso civile abitazione, senza fini di lucro, promossa ed autogestita da famiglie utenti, secondo linee guida dettate e periodicamente aggiornate dalla Giunta regionale, anche sotto il profilo del costante monitoraggio e controllo nell'espletamento del servizio.

Articolo 7

Sistema servizi per l'assistenza domiciliare integrata

1. La Regione, per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare integrata previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 (*Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio sanitario regionale 2012-2016*):

- a) promuove e favorisce iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
- b) persegue, attraverso il potenziamento degli strumenti della valutazione multidisciplinare e multi professionale, dell'integrazione socio-sanitaria e della centralità del distretto socio-sanitario, la presa in carico unitaria della persona, contrastando la settorializzazione e la parcellizzazione degli interventi;
- c) sostiene politiche di promozione e di sostegno della domiciliarità anche attraverso il miglioramento degli standard organizzativi e professionali dei servizi.

CAPO IV

SOLIDARIETÀ TRA FAMIGLIE

Articolo 8

Associazionismo familiare e reti di famiglie

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, dà valore e sostiene la solidarietà tra famiglie, promuovendo, con azioni specifiche, le associazioni familiari e le formazioni del privato sociale che sostengano e favoriscano esperienze di auto - organizzazione sociale.
2. La Regione, inoltre, potenzia, le reti di famiglie con progetti mirati relativi alla solidarietà tra famiglie, all'affido familiare, alla vicinanza e convivenza solidale, al buon vicinato.

CAPO V
AZIONI E BENEFICI

Articolo 9
Contrassegno Impronta Famiglia

1. La Giunta regionale istituisce il contrassegno Impronta Famiglia, quale strumento per valorizzare le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati, coinvolti operativamente nell'attuazione degli interventi per la famiglia di cui alla presente legge.
2. Il contrassegno Impronta Famiglia è concesso, su domanda, dalla Giunta regionale, alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti privati, previa positiva valutazione dell'attività svolta dal richiedente e della sua coerenza con la disciplina degli interventi previsti dalla presente legge.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la concessione del contrassegno Impronta Famiglia, le modalità per il suo utilizzo, le condizioni per il suo mantenimento e lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente.
4. Le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati ai quali è stato concesso il contrassegno Famiglia sono resi noti attraverso strumenti di comunicazione al pubblico.

Articolo 10*Benefici ed interventi relativi a famiglie in difficoltà*

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale alla formazione ed allo sviluppo di nuove famiglie la Regione:

a) stipula accordi specifici con le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati per individuare modalità di anticipazione di canoni di affitto o di concorso nel sostegno degli stessi. A questo fine, la Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso un ente qualificato individuato nel rispetto della vigente normativa, un apposito fondo di garanzia a favore dei soggetti che concedano in locazione immobili di loro proprietà a famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica;

b) concede alle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica prestiti consistenti in finanziamenti da restituire secondo piani di restituzione personalizzati sulle esigenze e le possibilità della famiglia o del nucleo, senza interessi a carico del mutuatario. A questo fine, la Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso un ente qualificato individuato nel rispetto della vigente normativa, un apposito fondo di rotazione finalizzato all'abbattimento totale del tasso d'interesse.

2. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di utilizzo, le modalità di funzionamento, di accesso e gestione dei fondi di cui ai commi 1, lettere a) e b).

Articolo 11*Misure per favorire la conciliazione tra i tempi della famiglia e i tempi del lavoro*

1. La Regione persegue il riconoscimento di un nuovo sistema di produzione funzionale alla donna ed alla famiglia e favorisce la creazione di un sistema veneto per la conciliazione famiglia - lavoro che coinvolga servizi, mercato del lavoro, imprese, enti locali e tutti i soggetti pubblici e privati. A tale fine:
- a) promuove, da parte di ogni organizzazione pubblica e privata, l'adozione di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare;
 - b) sostiene il potenziamento dei servizi alla prima infanzia che favorisca la conciliazione famiglia - lavoro, anche con riferimento alla domanda di servizi attinenti alle fasce di età diverse di quella zero - tre anni;
 - c) promuove, presso gli enti locali, il coordinamento e la gestione dei piani dei tempi e degli orari del territorio, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana, le attività commerciali, culturali e di spettacolo, le pari opportunità fra uomini e donne e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, favorendo la qualità della vita attraverso l'equilibrio tra le responsabilità professionali e familiari;
 - d) promuove la facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano usufruito di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione anche tramite percorsi formativi e di aggiornamento, acquisto di attrezzature informatiche ed attivazione di collegamenti internet veloci;
 - e) sostiene modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti, quali, tra le altre, banca delle ore, telelavoro, part – time;
 - f) promuove e sostiene azioni progettuali riconosciute efficaci strumento per favorire la conciliabilità famiglia – lavoro e facilitare la realizzazione delle misure orientate alla famiglia, quali, tra le altre, “Alleanze per la famiglia”, “Distretto famiglia” e “Audit, famiglia & lavoro”.

Articolo 12

Osservatorio permanente sulla famiglia

1. E' istituito presso la Giunta regionale "l'Osservatorio permanente sulla famiglia e le politiche della famiglia", di seguito denominato Osservatorio.
2. In particolare, l'Osservatorio:
 - a) studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie e dei suoi componenti, le situazioni di disagio familiare, le evoluzioni delle strutture familiari, il rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, e quant'altro possa essere utile al fine di individuare le emergenze e l'evoluzione dei bisogni delle famiglie;
 - b) esprime pareri e formula proposte in ordine ai provvedimenti relativi agli strumenti regionali di programmazione socio - sanitaria che interessano la politica per la famiglia;
 - c) realizza in collaborazione con gli altri enti, organismi ed associazioni percorsi per la valorizzazione della cultura della famiglia;
 - d) valuta i servizi erogati dai diversi soggetti nonché verifica l'efficacia e l'efficienza degli interventi promossi in favore delle famiglie e dei suoi componenti realizzati dalla Regione, da enti, istituzioni pubbliche e private, da gruppi e associazioni;
3. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi, previa apposita convenzione, di altre strutture pubbliche o private, di enti di ricerca, analisi e studio, nonché delle associazioni familiari.
4. L'Osservatorio si coordina con gli altri osservatori della Regione e nazionali al fine di creare un sistema informativo di area.
5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la composizione, le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.

Articolo 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza e di cassa, delle somme dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in essere.
2. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, per il fine di cui al comma 1 determina le priorità, i modi e le forme, ivi compresi i criteri per l'accesso ad eventuali contributi e la loro modalità di erogazione.